



CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA per L'AFFIDAMENTO dei LAVORI di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO alle NORMATIVE ANTISISMICHE e di
PREVENZIONE INCENDI per l'AULA MAGNA del COMPLESSO DIDATTICO LE SCOTTE a SIENA.
CIG: 74774055CE

Quesito nr. 1

Con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere se la Cat. OS18B è interamente subappaltabile ad azienda avente adeguati requisiti, rientrando comunque all'interno del 30% dell'importo totale a base di gara.

Chiarimento – Quesito nr. 1

No. La categoria OS18B è una categoria di opere superspecializzata (D.M. 10-11-2016, n. 248 in G.U. n. 3 del 4-1-2017), che supera il 10 per cento dell'importo contrattuale pertanto non può essere integralmente subappaltata, ma solo nel limite del 30 per cento e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisa. In cambio il 30 per cento di quella quota subappaltabile non verrà conteggiata al fine della quantificazione del 30 per cento di subappaltabilità complessiva delle restanti opere.

Quesito nr. 2

Si richiede, in merito alla gara di appalto in oggetto, se la categoria OS18B sia interamente subappaltabile.

Chiarimento – Quesito nr. 2

No. Vd. risposta chiarimento nr. 1

Quesito nr. 3

Vorremmo gentilmente chiarimenti in merito ai due quesiti:

- avendo la scrivente Società l'attestazione SOA OG1 cl.7, con essa copriamo anche la categoria OS7 per l'importo di gara (€ 406.922,42)?
- relativamente alla categoria richiesta OG11 cl.3, due società che hanno una OS28 Cl.3 e l'altra OS30 cl.2 possono soddisfare la categoria di gara richiesta, e partecipare?

Chiarimento – Quesito nr. 3

- Si.
- No. Vd. risposta chiarimento nr. 1. Le singole categorie specializzate non sono equivalenti alla OG11.

Quesito nr. 4

Con la presente, in riferimento alla gara di cui all'oggetto, si chiede se le lavorazioni della categoria scorporabile OS18B, possono essere interamente subappaltabili ad impresa idoneamente qualificata, garantendo l'importo dell'appalto con le categorie OG1 - OG11 - OS7.



Chiarimento – Quesito nr. 4

No, Vd. risposta a quesito nr. 1.

Quesito nr. 5

Relativamente alla procedura in oggetto siamo a richiedere chiarimenti per quanto riguarda l'obbligatorietà di qualificazione per le categorie OG11, OS7, OS18B.

Chiarimento – Quesito nr. 5

Si rimanda alla consultazione delle risposte ai precedenti quesiti.

Le cat OG11 e OS18b, categorie superspecializzate che superano il 10 per cento dell'importo contrattuale, non possono essere integralmente subappaltate, ma solo nel limite del 30 per cento.

In cambio il 30 per cento delle quote subappaltate in quelle categorie non verrà conteggiata al fine della quantificazione del 30 per cento di subappaltabilità complessiva delle restanti opere.

La categoria OS7 rientrando nel 30 per cento dell'importo complessivo è completamente subappaltabile.

Quesito nr. 6

Si chiede se è obbligatorio il possesso della categoria OS18B per la partecipazione alla gara, che prevede in caso di aggiudicazione un primo affidamento di altre tipologie di lavori. Tale categoria specialistica, superiore al 10% dell'importo d'appalto è subappaltabile nei limiti del 30%, rientra infatti tra le opere opzionali non contemplate nel primo contratto e pertanto anche potenzialmente non assegnabili.

Chiarimento – Quesito nr. 6

Si rimanda alla consultazione delle risposte ai precedenti quesiti. Il fatto che siano opzionali non significa che comunque l'amministrazione non possa riservarsi il diritto di assegnare i lavori opzionali all'aggiudicatario e per tale motivo si richiede la qualificazione.

Quesito nr. 7

In riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a richiedere se è corretto considerare quanto segue:

Cat. OS7 scorporabile e subappaltabile al 100%.

Cat. OS18b a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei termini di legge.

Chiarimento – Quesito nr. 7

Quanto scritto è giusto. Per le specifiche di subappaltabilità si rimanda alla consultazione dei precedenti chiarimenti.

Quesito nr. 8

Siamo con la presente a formulare i seguenti quesiti relativi alla gara in oggetto:

- relativamente al possesso SOA e relative categorie e classifiche in quanto cancellate già nel prestampato.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO TECNICO

Si chiede pertanto se tale requisito sia da inserire a pag. 6 dove è richiesto se l'operatore economico è iscritto in un Elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice.

- dovendo presentare i legali rappresentanti dell'impresa subappaltatrice indicata il Modello A1, si chiede fosse possibile ed esaustivo una unica dichiarazione da parte di un Legale rappresentante della ditta subappaltatrice in nome e per conto di tutti i soggetti. In questo modo ogni impresa indicata presenterebbe un'unica dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 80.

Quesito nr. 8

Le parti barrate nelle risposte alle parti relative al possesso dell'attestazione SOA devono ritenersi un refuso.

Il concorrente deve indicare in quel paragrafo il possesso della propria attestazione.

E' certamente diritto dell'operatore economico inserire tutti i nominativi dei legali rappresentanti e direttori tecnici all'interno del DGUE evitandosi la sottoscrizione dei rispettivi modelli A1.

Siena, 30 Maggio 2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Pagni